



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: **29** del **25/06/2014** Reg. Delib.

Numero: del 169 Reg.
Pubbl.

OGGETTO: UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N°311 DEL 30.12.2004, DEL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME NELLA PERSONA DEL SIGN. FRANCO CUNEO ISTRUTTORE TECNICO CAT.D2.

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **ventuno** e minuti **cinquanta** nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presenti	Assenti
MILANESI ANDREA	Sindaco	X	
BIANCHI CRISTIANO	Assessore	X	
CAVO CINZIA	Assessore	X	
Totale n.		3	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. NAUSICA FILIPPONE.

Il Sig. MILANESI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Utilizzo di personale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004, del Comune di Rivanazzano Terme nella persona del sig. Franco Cuneo Istruttore Tecnico Cat. D2.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 - comma 1 - della L. 27 dicembre 1997, n. 449: *□Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica□*, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- gli atti di programmazione del personale, posti in essere sulla base dei vincoli legislativi, non consentono di procedere né per l'esercizio in corso, né per quello successivo a nuove assunzioni per mancanza del presupposto del turn-over previsto dal legislatore nonostante evidenti criticità di gestione relative al funzionamento dell'Ufficio tecnico comunale, del tutto sprovvisto di idonea figura di Responsabile;
- sulla base di un'indagine esplorativa non è stata rilevata alcuna disponibilità da parte di altre amministrazioni locali ad autorizzare l'utilizzo di personale all'interno dell'orario d'obbligo, stante la persistente carenza di personale delle realtà locali presenti nel territorio, per la maggior parte sotto i 1000 abitanti;

Considerata tuttavia la necessità di garantire il funzionamento di un servizio quale quello tecnico di fondamentale importanza per la comunità amministrata, stante l'indispensabilità della funzione;

Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, n. 171/2014;

Visto l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;*

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del

fatto che *“introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all’unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3”*;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamato il parere UPPA - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell’art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall’intervenuta riscrittura dell’art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell’art. 3 della legge finanziaria 2008;

Vista la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che:

- *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008);*
- *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d’impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell’art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2011 ;*
- *il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;*

Vista, inoltre, la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l’orientamento interpretativo che porta ad escludere dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L’art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie *de qua*. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, *“non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza” (delibera 17/2008 cit)*. *L’ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane*

legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”;

Dato atto che, per quanto precedentemente esposto, l'amministrazione intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, considerata da costante interpretazione *lex specialis*, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Tecnico di categoria D2, in servizio presso un altro comune;

Dato atto che, a seguito di apposita indagine, è stato individuato nella persona del dipendente, Sig. Franco Cuneo - Istruttore Tecnico - Cat. D2, dipendente del Comune di Rivanazzano Terme, il quale opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a prestare la propria attività lavorativa presso questo ente, con decorrenza immediata;

Considerato che, in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;*
- *il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*
- *la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;*
- *la durata del rapporto di lavoro viene prevista con decorrenza dal 19/06/2014 sino al 31.12.2014, salvo rinnovo;*
- *il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;*

Vista l'istanza di questo ente in data 10.06.2014, con la quale veniva formalizzata al Sindaco del Comune di Rivanazzano Terme, la richiesta affinché il dipendente, Sig. Franco Cuneo, venisse autorizzato a prestare la propria attività lavorativa per un totale di 6 ore settimanali presso questo ente e al di fuori dell'orario d'obbligo, a decorrere dalla data del 19/06/2014 fino al 31/12/2014;

Vista la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune di Rivanazzano Terme (prot. n. 4012 del 19.06.2014 e acquisita al Comune di Cecima con protocollo n. 1301 del 21.06.2014) con la quale, in virtù di delibera di Giunta Municipale n. 58 del 19.06.2014 veniva autorizzata la suddetta richiesta a far data dal 19.06.2014 al 31.12.2014, salvo proroghe;

Considerato che non è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro in quanto, come ribadito dalla Circolare n. 2 del 2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Territoriali - con annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 *“la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza”;*

introdotta dall'art. 1 comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza";

Vista la certificazione del Responsabile del Settore Finanziario, dalla quale risulta che:

1. in riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato:
 - a) è assicurato che l'importo per le spese di personale è inferiore a quello sostenuto nell'anno 2008;
 - b) l'incidenza delle spese del personale è inferiore al 50% delle spese correnti;
2. questo Ente non si trova in situazione deficitaria, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato e relativo all'esercizio finanziario 2013;
3. la spesa derivante dalla deliberazione in argomento, trova copertura nell'ambito delle risorse del Bilancio di previsione provvisorio 2014, e che la stessa sarà effettuata nel rispetto dei limiti, di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

D E L I B E R A

1. di fare ricorso, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, all'utilizzo del Geom. Franco Cuneo – Istruttore Tecnico - Cat. D2, dipendente in servizio presso il Comune di Rivanazzano Terme con decorrenza dal 19/06/2014 al 31/12/2014;
2. di dare atto che la prestazione lavorativa, limitata a 6 ore settimanali, dovrà essere espletata, nel rispetto di quanto precisato nella parte narrativa e nella nota di autorizzazione del Comune di Rivanazzano Terme (prot. 4012 del 19.06.2014) che si abbia qui integralmente riportata e trascritta come parte essenziale del presente atto;
3. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CECIMA

Provincia di Pavia

Oggetto: **Schema di accordo per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Finanziaria 2005, del sig. Franco Cuneo, Istruttore Tecnico Cat. D2, dipendente del Comune di Rivanazzano Terme da parte del Comune di Cecima.**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di giugno

TRA

Il Comune di Cecima (PV), rappresentato dalla Dott.ssa Nausica Filippone, Segretario Comunale del Comune di Cecima, Responsabile del Personale, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cecima, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

E

Il Comune di Rivanazzano Terme, rappresentato dal Segretario Comunale, Avv. Francesco Matarazzo anche Responsabile del Personale, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cecima, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente accordo è finalizzato a disciplinare le modalità di utilizzo da parte del Comune di Cecima del dipendente del Comune di Rivanazzano Terme sig. Franco Cuneo, Istruttore Tecnico Cat. D2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 557 della legge finanziaria 2005.

Art. 2 – Oggetto

Il dipendente, sig. Franco Cuneo, verrà utilizzato come istruttore tecnico contabile Cat. D2 ed applicato all'Area Tecnica del Comune di Cecima.

Art. 3 – Articolazione della prestazione lavorativa

- 1.La titolarità del rapporto di lavoro rimane incardinata presso il Comune di Rivanazzano Terme a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi, adempimenti ex art. 196/2003).
- 2.L'utilizzo del dipendente dovrà essere effettuato compatibilmente con l'orario di lavoro e di servizio del Comune di Rivanazzano Terme e senza interferire con i doveri di ufficio. L'attività lavorativa non dovrà interferire con l'ordinaria attività svolta dal Comune di Rivanazzano Terme, con le esigenze istituzionali dello stesso e non dovrà essere in contrasto con gli interessi del Comune stesso.
- 3.L'articolazione oraria, entro il limite massimo delle 6 ore autorizzate e consentite per legge, si espletterà di massima in due pomeriggi settimanali per la durata di 3 ore ciascuno, secondo modalità da concordare.

Art. 4 – Rapporti Finanziari

La retribuzione delle 6 ore prestate in utilizzo presso il Comune di Cecima verrà erogata direttamente dal Comune di Cecima.

Art. 5 – Durata

1.L'utilizzo del dipendente ha decorrenza dal 19.06.2014 al 31.12.2014.

2.Per ottenere l'eventuale proroga/rinnovo, alle medesime condizioni, sarà sufficiente la semplice richiesta, da presentarsi prima della scadenza del termine di durata del presente accordo, da parte del Comune di Cecima e la conseguente autorizzazione del Comune di Rivanazzano Terme.

Art. 6 – Cause di scioglimento

Il recesso da una parte delle due amministrazioni è sempre ammesso mediante espressione di volontà della competente Giunta.

Per il Comune di Cecima

Dott.ssa Nausica Filippone

Per il Comune di Rivanazzano Terme

Dott. Francesco Matarazzo



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

UTILIZZO DI PERSONALE, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N°311 DEL 30.12.2004, DEL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME NELLA PERSONA DEL SIGN. FRANCO CUNEO ISTRUTTORE TECNICO CAT.D2.

Parere ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, esprime il sottoesteso parere, sulla proposta di deliberazione in oggetto, di cui al seguente prospetto:

Regolarità	Esito	Data	Il Responsabile
Contabile	Favorevole	25/06/2014	f.to DOTT.SSA NAUSICA FILIPPONE
Tecnica	Favorevole	25/06/2014	f.to DOTT.SSA NAUSICA FILIPPONE



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: (MILANESI ANDREA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (NAUSICA FILIPPONE)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. 169 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 09/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (NAUSICA FILIPPONE)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 09/07/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

NAUSICA FILIPPONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Li, 09/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: NAUSICA FILIPPONE)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Li, 09/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NAUSICA FILIPPONE